

DELIBERAZIONE 14 ottobre 2019, n. 1265

Reg. (CE) 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Modifica delibera n. 104/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo l'art. 92 bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2011 n. 104 "Indirizzi per l'attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari del marchio Agriqualità e per lo svolgimento delle attività di vigilanza relativa alla produzione biologica, produzione integrata, DOP, IGP e STG e di controllo sulle OGM";

Visto il DM del 1° febbraio 2012 recante "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91";

Visto il DM 9 agosto 2012 recante "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il DM n. 162 del 12 gennaio 2015, che prevede che gli operatori biologici con la presentazione dei programmi annuali di produzione aggiornano il proprio fascicolo aziendale e ottemperano alla definizione del Piano delle coltivazioni previsto all'art. 9, con le

informazioni minime previste dal suo All. A, punti a), b) e f);

Vista la legge n. 154/2016 "Deleghe al governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale" e in particolare l'art. 7 "Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche" che riporta al comma 1: "Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.220, sono abrogati";

Preso atto che con l'abrogazione degli artt. 8 e 9 del Dlgs n.220/1995 disposta dalla L. 154/2016 sono implicitamente abrogati gli elenchi regionali;

Preso atto che l'art. 7 della L. 154/2016 al comma 4 prevede inoltre che "Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche sulla base delle informazioni contenute nel Sistema Informativo per il Biologico (SIB)";

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70: "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017" che all'art.65 dispone l'abrogazione della L.R. 12 aprile 1995, n. 54 "Norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici" e della L.R. 16 luglio 1997 n.49 "Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici";

Rilevato che, con l'abrogazione della citata L.R. 16 luglio 1997 n. 49 viene meno la tenuta, da parte degli uffici regionali, dell'elenco regionale degli operatori biologici (EROB);

Ritenuto necessario che nel nuovo quadro normativo ARTEA attivi un sistema informatizzato per la trasmissione delle notifiche presentate dagli operatori biologici al SIB, che utilizza l'infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nell'ambito della cooperazione applicativa nella pubblica amministrazione, con conseguente inserimento nell'elenco pubblico degli operatori biologici gestito sempre dal SIAN;

Ritenuto necessario pertanto rivedere quanto contenuto nell'allegato A punto a) alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 104/2011, per modificare gli indirizzi relativi alla presentazione e gestione delle notifiche degli operatori biologici a seguito delle modifiche normative sopra descritte;

Ritenuto necessario stabilire che tali modalità si applichino a far data da 1° novembre 2019;

Ritenuto necessario pertanto sostituire integralmente

l'allegato A della citata deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2011 n. 104, sostituendolo con l'allegato A al presente atto "Indirizzi per la presentazione delle notifiche degli operatori biologici e per l'iscrizione all'elenco pubblico dei concessionari del marchio Agriqualità" contenente le nuove indicazioni operative coerenti con quanto sopra espresso;

Visto il parere espresso dal CD in data 26 settembre 2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di sostituire l'allegato A "Indirizzi per la gestione dell'elenco regionale degli operatori biologici e dei concessionari del marchio "Agriqualità", di cui alla DGR

n. 104/2011, con l'allegato A al presente atto del quale è parte integrale e sostanziale;

2. di stabilire che l'allegato A al presente atto si applichi a far data da 1 novembre 2019.

3. di trasmettere il presente atto all'ufficio competente del MiPAAFT.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Indirizzi per la presentazione delle notifiche da parte degli operatori **biologici e per la gestione e l'iscrizione all'elenco pubblico dei concessionari del marchio "Agriqualità"**.

a) Presentazione delle notifiche da parte degli operatori biologici

Dal 1\11\2019 gli operatori che producono, preparano, immagazzinano, importano o immettono sul mercato prodotti biologici di cui all'art. 1, paragrafo 2 del Reg. (CE) 834/2007 devono presentare la notifica di inizio attività, le variazioni successive e il programma annuale di produzione mediante la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista dalla LR 45/2007, secondo le modulistiche e norme regolamentari stabilite da ARTEA.

Le notifiche e i programmi annuali utilizzano i dati del fascicolo aziendale e pertanto sono conformi alle norme previste dal Regolamento (UE) 1306/2013 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni di cui al D.M. n. 162 del 12 gennaio 2015.

ARTEA gestisce inoltre lo scambio dati con il sistema informativo biologico nazionale (SIB), ai fini dell'iscrizione all'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche della Toscana e ai fini dell'aggiornamento costante del sistema stesso, in linea con le regole previste dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

La gestione dei dati avviene nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati.

b) Indirizzi per l'iscrizione all'elenco pubblico dei concessionari del marchio "Agriqualità" e la gestione dell'elenco regionale dei concessionari del marchio "Agriqualità"

1) I richiedenti sono tenuti a inviare la richiesta di concessione e le comunicazioni di variazione o di rinuncia all'uso del marchio al Settore competente e contestualmente all'Organismo di controllo prescelto tra quelli autorizzati dalla Giunta regionale. La richiesta di concessione e le variazioni devono essere presentate utilizzando la modulistica predisposta a livello regionale e approvata con delibera di giunta n. 932/2001.

2) L' Organismo di controllo è tenuto a comunicare alla Regione Toscana l'esito delle proprie verifiche e l'idoneità all'applicazione e al rispetto dei disciplinari di produzione.

3) Il Settore competente provvede a tenere aggiornato l'Elenco dei concessionari, effettuando sia le iscrizioni, sulla base dei dati contenuti nelle richieste e degli attestati di

idoneità con esito positivo rilasciati dall'Organismo di controllo, sia le cancellazioni, sulla base delle rinunce o delle richieste di revoca presentate dagli Organismi di controllo.

4) Gli Organismi di controllo sono tenuti a comunicare al Settore competente i provvedimenti sanzionatori adottati nell'ambito delle proprie attività e che comportano:

- a) la sospensione della concessione in uso del marchio e conseguente sospensione dall'Elenco regionale,
- b) la proposta di revoca della concessione.

5) Il Settore competente approva l'Elenco regionale dei concessionari aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente e provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito internet istituzionale.